

LXV.

TORNATA DEL 27 GENNAIO 1864

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE SCLOPIS.

Sommario — *Sunto di petizioni — Congedi — Omaggi — Seguito della discussione sul progetto di legge per l'estensione a tutto il Regno della legge di pubblica sicurezza 13 novembre 1859 — Proposta del Senatore Castagnello all'articolo 33, combattuta dal Senatore San Martino e dal Ministro dell'Interno — Osservazioni e proposta del Senatore Cadorna — Parole del Senatore Taverna — Considerazioni del Senatore San Martino e del Senatore Chiesi — Risposta del Ministro dell'Interno — Ritiro della proposta Castagnello — Reiezione della proposta Cadorna — Approvazione dell'articolo 33 — Proposta del Senatore Siotto-Pintor all'articolo 34, combattuta dal Senatore San Martino — Emendamento del Senatore Castelli Edoardo, oppugnato dal Ministro dell'Interno e non appoggiato — Presentazione di un progetto di legge — Approvazione dell'articolo 34 — Emendamento del Senatore Piazza all'articolo 35 — Osservazioni del Senatore San Martino e confutazione dello stesso — Adozione degli articoli 35 e 36 — Osservazioni del Senatore Cibrario sull'articolo 37 — Approvazione di detto articolo — Schiarimenti richiesti dal Senatore Cibrario sull'articolo 38 forniti dal Senatore San Martino — Emendamento al detto articolo proposto dal Ministro dell'Interno, combattuto dal Senatore San Martino, ed appoggiato dal Senatore Lauzi — Emendamento del Senatore Pallavicini-Mossi, oppugnato dal Senatore Di San Martino — Aggiornamento della discussione a domani.*

La seduta è aperta alle ore 3.

Sono presenti i Ministri dell'Interno, dei Lavori Pubblici, dell'Istruzione Pubblica e più tardi interviene per quello della Guerra.

Il Senatore, Segretario, Arnulfo dà lettura del processo verbale dell'ultima tornata, che è approvato.

Legge poscia il seguente

SUNTO DI PETIZIONI.

« N. 3414. Teresa Pazzaglia, vedova di Domenico Canavei, ex-maresciallo d'alloggio nei carabinieri pontifici, domanda che le venga corrisposta la metà della pensione che vivendo godeva suo marito. »

« 3415. Giuseppe Spinelli di Palermo, domanda una

congrua riunumerazione per servizi che allega prestati nelle pubbliche amministrazioni. » (Petizione mancante dell'autenticità della firma.)

« 3416. Undici professori dell'Università di Pavia, porgono al Senato motivata istanza perchè sia fatta un'aggiunta all'art. 8 del progetto di legge sulle pensioni degli impiegati civili. »

Legge quindi le lettere dei Senatori Alfieri, De Castiglia e Di Vesme, colle quali domandano un congedo che è loro dal Senato accordato.

Presidente. Fanno omaggio al Senato:

Il notaio Leonardo Moscatelli, d'un suo opuscolo intitolato: *Idee per un progetto di Codice notariale in Italia.*

L'ingegnere Napoleone Tettamanzi, di un suo scritto

per titolo: *Del modo di edificare la nuova Capitale d'Italia.*

Il Consiglio Superiore della Banca Nazionale di Torino, delle sue *Osservazioni intorno al progetto e statuto della Banca d'Italia.*

Il Ministro dell'Interno, di n. 250 esemplari della ristampa degli *Atti del Parlamento Subalpino, vol. 2, della Sessione del 1850, Camera dei Deputati.*

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE
SUL PROGETTO DI LEGGE PER L'ESTENSIONE
A TUTTO IL REGNO DELLA LEGGE
DI PUBBLICA SICUREZZA.

Presidente. L'ordine del giorno porta il proseguimento della discussione del progetto di legge per l'estensione a tutto il Regno della legge di pubblica sicurezza.

Siamo rimasti all'art. 33.

XXXIII. (Art. 58.)

« Gli oziosi o vagabondi minori di anni sedici saranno secondo le circostanze previste dal Codice penale consegnati ai loro genitori o tutori, o ricoverati in uno stabilimento pubblico di lavoro. »

Senatore Di Castagnetto. Domando la parola.

Presidente Ha la parola.

Senatore Di Castagnetto. Come emendamento a questo articolo, io chiedo che sia restituito il testo del progetto ministeriale coll'alinea: « Per tale effetto a cura e spese ecc. »

Presidente. Vuol dire che intenderebbe di proporre che si aggiunga l'alinea.

Senatore Di Castagnetto. Se il Senato crede, io spiegherò i motivi della mia proposta.

Presidente. Sviluppi il suo emendamento.

Siccome il signor Ministro ha accettato come base della discussione il progetto dell'Ufficio Centrale e che non ha fatto nessuna istanza perchè si ristabilisca questa parte di articolo del progetto ministeriale, così la sua proposta verrebbe in linea di emendamento ed è perciò necessario che lo sviluppi.

Senatore Di Castagnetto. Richiamo l'attenzione del Senato su questo articolo, il quale, a mio avviso, è uno dei più importanti della legge.

L'avvenire della gioventù si lega coll'avvenire e colle speranze del paese; ora questo avvenire (io parlo della gioventù più numerosa, dei figli del popolo) quest'avvenire dico non solo è in pericolo, ma lo credo abbastanza compromesso.

Basta consultare i registri dei tribunali, i registri della questura: e se noi ci addentrassimo nei misteri della corruzione della gioventù, io credo che ci sarebbe di che rabbrivire.

Ritenete poi ancora, o Signori, che da questa gioventù esce la classe interessante delle persone di servizio, di quelle persone che entrano nelle nostre case, che penetrano nell'interno e nei segreti delle famiglie, e che ormai è universale il lamento della difficoltà di trovare persone di servizio oneste, morali e riservate.

Il pericolo esistendo, conviene pensare a rimediarvi; e mi è avviso che due soli siano i mezzi, o la prevenzione o la repressione.

In quanto a me inclino di preferenza per il sistema di prevenzione, io credo che la gioventù in generale è buona: che può essere fuorviata da mali esempi, da cattivi consigli, da scritti perniciosi, anche forse da sentimenti di una soverchia libertà, la quale mentre reca i suoi benefici non va scevra da pericoli; onde sarà nobile assunto quello di ricondurre questa gioventù sulla retta via.

Ora esaminiamo un momento l'articolo quale è proposto nel progetto ministeriale e quale risulta dalla proposta dell'Ufficio Centrale. Il primo alinea, uguale in tutti e due gli articoli, così dispone: « Gli oziosi e i vagabondi minori d'anni sedici, saranno secondo le circostanze previste dal Codice penale consegnati ai loro genitori o tutori, o ricoverati in uno stabilimento pubblico di lavoro. »

Quale sarà l'effetto della consegna di questi minori ai loro genitori o tutori? D'ordinario sono giovani scapestrati, dai quali i parenti non hanno potuto trarre alcun partito; o può esser loro mancato il padre, e la madre rimane quasi senza autorità; ovvero i genitori stessi non li curarono e furono essi stessi la causa del loro perversimento.

Resta adunque di ricoverarli in uno stabilimento pubblico di lavoro. Ma se lo stabilimento non esiste, come li ricoverate?

Ecco a quanto aveva provvisto il progetto ministeriale. Quel progetto ministeriale è umanitario, è pio, è paterno, perciocchè accanto al male fa trovare il rimedio. All'incontro il progetto dell'Ufficio Centrale si risolve in una disposizione arida, secca e che non può condurre ad alcun utile risultato, perciocchè quando non avrete case ove ricoverarli non avrete altro mezzo che, o di consegnarli a genitori che già si dichiararono la più parte delle volte impotenti a contenere questa gioventù, ovvero a mandarli nelle case di correzione.

Allo stato attuale della legislazione cosa accade? Accade che se un padre ha un figlio discolo che non possa contenere si presenta alle autorità di polizia, che in generale rispondono: quando sarà condannato dai tribunali potrà essere ricoverato, ma se non è condannato non possiamo provvedere.

Dunque bisogna desiderare che quel giovinetto spinga gli eccessi al punto di subire una condanna, e in tal caso sarà posto in un carcere, dove invece di essere corretto ciascuno sa come poi ne esca peggio di quando è entrato.

Il solo correttivo pertanto è quello della casa di lavoro previsto dal progetto ministeriale. Già la legge del 1859, consacrando questo principio, aveva stabilito che le case di ricovero fossero a carico del Governo.

Nell'attuale progetto fu fatto il cambiamento che invece di essere a carico del Governo saranno stabilite a spese della provincia.

Io ben so che l'Ufficio Centrale si fece carico di questa circostanza e a pagina 21 della relazione noi leggiamo:

« Il Ministero ha introdotto un'altra innovazione nella legge del 1859 la quale all'art. 86 disponeva che pel ricovero, quando occorresse, degli oziosi e vagabondi minori d'anni 16 sarebbe a spese del Governo stabilito un sufficiente numero di case di lavoro.

» La variante proposta dice invece che queste case saranno stabilite a carico delle provincie.

» Non sembra al vostro Ufficio Centrale che sia il caso di intaccare questa questione nella presente legge che non ha per precipuo scopo di definire la costituzione provinciale e che emana mentre è in vigore in varie provincie una legge normale la quale dichiara che esse non hanno spese obbligatorie.

» Per lasciare la questione intatta l'Ufficio Centrale propone che per ora si sopprima unicamente l'alinea dell'art. 86 della legge 1859. »

Mi è grato di render piena giustizia al lavoro ed ai riflessi dell'Ufficio Centrale; mentre nello stesso tempo riconosco la somma competenza nella materia dell'illustre Relatore.

Tuttavia egli mi permetterà di non essere interamente del suo avviso in questa questione, ed il lasciarla indecisa non è a mio senso stabilire una massima, in quale io credo di tutta urgenza che venga sancita in occasione del voto di questa legge.

Credo che non si possa dire di provvedere ai minori di anni 16 oziosi e vagabondi se nel medesimo tempo non si dispone colla legge medesima che vi saranno case di lavoro dove ricoverarli.

Che se i tre poteri dello Stato sono competenti a fare le leggi, quando avranno disposto per legge che queste case di lavoro sono a carico delle provincie, venendo in discussione la legge provinciale, si partirà dalla base che questa spesa è obbligatoria, e che non si potrà più ricusarne lo stanziamento.

In ogni caso poi qualora questo temperamento non sorrida al Senato, si potrebbe lasciare intatta la disposizione della legge del 1859 che stabilisce queste case di lavoro a carico del Governo, salvo poi al Ministero, nella discussione che si farà della legge provinciale, di proporre che la spesa debba cadere a carico del bilancio provinciale.

Ma, sia che le case di lavoro debbano rimanere a carico del Governo, sia che debbano riuscire a carico delle provincie, io credo indispensabile che nello approvare la legge di sicurezza pubblica venga prescritto che saranno istituite case di lavoro, e che i giovani

minori di 16 anni, che si trovano in circostanze di dover essere ricoverati, debbano a spese o del Governo o delle provincie esser collocati in queste case, e non lasciare la lacuna che risulterebbe dalla disposizione quale viene proposta dall'Ufficio Centrale.

Senatore **Di San Martino, Relatore.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Di S. Martino, Relatore.** L'Ufficio crede di dover persistere nella proposta fatta al Senato di non decidere presentemente, in occasione di questa legge, la gravissima questione se le spese delle case di lavoro debbano essere a carico del Governo o a carico delle provincie: conviene osservare innanzi tutto che qualsiasi disposizione che si metta nella legge, sia che si dica che la spesa sarà a carico del Governo, sia che sarà a carico delle provincie, tra il detto e il fatto passerebbe in ogni evento una immensa distanza, un immenso spazio di tempo; perchè tutti sappiamo che le case di lavoro non si improvvisano, che a stabilirne una quantità che fosse sufficiente su tutta la superficie del territorio dello Stato ci andrebbe una tale quantità di milioni, una tal quantità di personale capace di dirigerle che per molti e molti anni ciò sarebbe piuttosto un pio desiderio che una realtà.

L'Ufficio non crede nemmeno che la questione sia talmente matura, talmente studiata da potersi fin d'ora investire il Governo di una facoltà indeterminata di porre a carico delle provincie queste case.

Cosa sono queste case, qual è la legge che le definisce, quali sono gli statuti che si sono fatti, per dire che i risultati che se ne otterranno corrisponderanno ai milioni che vi si dovrebbero spendere?

Vi sono presentemente varie istituzioni private le quali hanno fatto molto buona prova, e queste istituzioni sono sorte perchè non vi era nessuna legge che obbligasse in modo formale, assoluto, nè il Governo nè le provincie, nè altro dei corpi morali dello Stato a fare questi stabilimenti; e noi abbiamo anche dubitato che volendo sin d'ora stabilire un obbligo allo Stato od alle provincie si venisse forse ad escludere quel solo principio che pare migliore di tutti, e forse il solo da cui si potranno sperare buoni risultati, il principio dell'attività privata, quello della carità dei cittadini.

Sotto questo principio sento che in Milano sorgono e sono in attività eccellenti istituzioni; nelle antiche provincie abbiamo anche istituzioni che fanno onore allo spirito umanitario del paese. Anzi a questo riguardo mi tocca di osservare al Senato che la parola *pubblico* adoperata nell'articolo avendo fatto nascere il dubbio che si volessero escludere gli stabilimenti tenuti da privati sotto l'ispezione del Governo, l'Ufficio Centrale, secondando il suggerimento che gli fu fatto dal signor Senatore Taverna, propone di togliere dal paragrafo secondo la parola medesima, *pubblico*, parola sfuggita alle nostre discussioni e che può realmente far

credere che non si tenga conto degli stabilimenti privati che sono quelli appunto di cui si vorrebbe tenere un conto maggiore.

Naturalmente questi stabilimenti privati non saranno ricercati dal Governo se non in quanto potranno farsi accordi speciali mediante i quali il Governo eserciti sui medesimi quella sorveglianza che è necessario di esercitare, e possa dar loro un carattere legale.

Ma tutte queste cose è meglio non definirle in questa legge che non ha lo scopo di regolare una tale materia, e conviene lasciarle o a patti privati o a regolamenti particolari.

Ma, ritornando alla questione sollevata dall'onorevole conte di Castagnetto, io ho l'onore di osservare al Senato che è questione molto ardua il definire quali saranno gli obblighi delle provincie.

Le provincie finora hanno una sola sorgente di reddito, che è l'imposta in aggiunta alle contribuzioni dirette. Ora, a misura che si daranno alle provincie nuovi rami di bilancio passivo, quale sarà il risultato effettivo di questa operazione? Sarà di far cadere unicamente sopra un ramo speciale della ricchezza pubblica, sopra un ramo speciale dell'imposta tante spese le quali non sono veramente di un'utilità particolare ad un genere di ricchezza, ma sono di un'utilità comune a tutti i generi di ricchezza insieme o ad una gran parte di essi.

È questa una questione complessa che dovrà essere studiata seriamente.

Noi non abbiamo poi creduto di fare una grande novità sopprimendo il periodo che stava nelle antiche leggi in cui si diceva che sarebbe cura del Governo di stabilire queste case di ricovero, poichè la definizione in esso stabilita non aveva alcuna importanza, mentre avendo poi bisogno di un'altra legge che desse i fondi fino all'emanazione di questa seconda legge rimaneva sempre lettera morta.

Ritorno quindi a dire che noi con queste riforme adottiamo il principio di tutti il più efficace ed il più largo poichè procuriamo una molto maggiore facilità alla creazione di stabilimenti privati.

Del resto, ripeto ancora che bisogna studiare molto la questione, poichè finora questi tentativi per moralizzare i giovani non hanno, per quanto mi consta, avuto risultati che corrispondano alle speranze concepite.

Quindi io pregherei il Senato di lasciare il paragrafo 2 tale quale è, e di riservare la questione ad altra occasione in cui si possa meglio studiare la materia.

Presidente. Leggerò l'alinea dell'articolo del progetto ministeriale di cui il signor Senatore di Castagnetto propone in via di emendamento il ristabilimento:

« Per tale effetto, a cura e spese delle provincie, saranno istituite case di lavoro nel numero e modi che verranno determinati con decreto reale. »

Interrogo il Senato per sapere se l'emendamento è appoggiato.

Cui lo appoggia, si alzi.

(Appoggiato.)

Ministro dell'Interno. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro dell'Interno. Sebbene io sia lusingatissimo dell'onore che l'onorevole Senatore Di Castagnetto fa alla proposizione del Ministero col riprodurla, nonostante devo dire che gli argomenti adottati dall'Ufficio Centrale nella sua relazione, e nelle conferenze che ho avuto l'onore di avere col Relatore dell'Ufficio medesimo, mi hanno fatto persuaso della convenienza di acquietarmi alla proposta soppressione, alla quale tanto più volentieri acconsento dopo che un altro miglioramento è stato introdotto nell'articolo mercè l'accoglimento della proposta del Senatore Taverna di sopprimere la parola *pubblico*, e dire: che saranno ricoverati in stabilimenti di lavoro; imperciocchè essendo innegabile che la disposizione della legge 1859 che imponeva al Governo, l'obbligo d'instituire di siffatti stabilimenti era come ben dimostrava l'onorevole Relatore e come avanti lui ha dimostrato il fatto, una lettera morta, un'espressione inutile, siccome quella che aveva bisogno di un'altra legge per essere attuata, così crederei che fosse prematura la disposizione che io aveva avuto l'onore di proporre.

Infatti potrà benissimo, se sarà creduto opportuno allorchando si discuta la legge provinciale e comunale, potrà benissimo essere allora esaminato se convenga fra le spese obbligatorie delle provincie annoverare anche quella la quale provveda all'esecuzione dell'articolo della legge di pubblica sicurezza che è attualmente in discussione.

Quella sarà la sede più opportuna, lo riconosco, per una discussione di questo genere.

Quello che a noi importa si è di stabilire la facoltà dell'autorità di pubblica sicurezza rispetto agli oziosi e vagabondi minori di anni 16.

Questo è lo scopo dell'articolo di legge che attualmente è in discussione.

« E quando noi sopprimiamo la parola « pubblico » e diciamo « uno stabilimento di lavoro, » noi diamo molti mezzi all'autorità di pubblica sicurezza; imperciocchè per la disposizione dell'articolo il Ministro dell'Interno ha facoltà ed obbligo di mettere nel bilancio del suo Ministero una somma destinata al mantenimento di questi giovani ricoverati, per l'applicazione dell'articolo 33; è mercè questa corrisponsione che il Ministero dell'Interno è autorizzato a fare agli stabilimenti esistenti ed a quelli che potessero sorgere nell'intendimento di agevolare l'educazione dei giovani, specialmente di traviali, noi possiamo provvedervi efficacemente.

Infatti dagli istituti che si sono stabiliti nelle varie provincie, e che vanno tuttodì sorgendo per l'educazione dei giovinetti, e specialmente per l'educazione

agraria, che va prendendo certo sviluppo e che forse, e senza forse è fra tutte la preferibile, noi vediamo generalmente venire al Ministero delle domande per avere di questi giovani; imperciocchè egli è evidente che per uno stabilimento privato, e quando delle spese generali d'impianto sono state già fatte, che si hanno locali, terre da coltivare, che si ha personale di direzione e d'istruzione da mantenere, egli è evidente che l'accrescere il numero dei giovani ricoverati è grandissimo elemento di prosperità.

Io ho il piacere di assicurare il Senato come da qualche tempo queste domande si vadano notevolmente aumentando: già varii proprietari hanno in varie parti del Regno istituito presso delle loro tenute, dei loro fondi, delle scuole per fare agenti di campagna, per fare dei coltivatori; e per questo mi sono spesso domandati dei giovani che in virtù di quest'articolo possono esservi ricoverati; ed io, non è guari, ho stipulato con varie case di monaci Benedettini dei contratti per trasformare diverse abbazie di Benedettini delle provincie meridionali e dell'Umbria in colonie agrarie che si vanno attuando mercè la corrisponsione di quanto sta nel bilancio pel mantenimento di questi giovani.

Egli è perciò che io credo che oggi si provvederà abbastanza all'esecuzione di quest'articolo sopprimendo la parola *pubblico*, come proponeva l'onorevole Senatore Taverna, e che l'aggiungere il secondo alinea sia della legge del 1859, sia di quella proposta nel mio progetto di emendamento forse altro non sarebbe che introdurre una disposizione che non avrebbe pratica esecuzione.

Quindi io raccomando al Senato di voler accogliere l'articolo colla semplice soppressione della parola *pubblico*, riservandosi poi, ove occorra, di ritornare su questo argomento quando si tratterà della legge comunale e provinciale; imperocchè, il Senato lo ricorda, in tutte le leggi comunali e provinciali è detto che le spese obbligatorie sono quelle che la medesima legge od altre leggi mettono a carico delle provincie e dei comuni per l'esecuzione delle leggi dello Stato.

Senatore Cadorna. Pregherei l'Ufficio Centrale di voler considerare se togliendo l'alinea del progetto ministeriale di quest'articolo, non potrebbe parere più conveniente sopprimere tutto l'articolo in vista della disposizione assolutamente identica che già esiste nel Codice penale.

Il Codice penale dice all'articolo 441: « I minori di anni 16 oziosi o vagabondi saranno per la prima volta consegnati ai loro genitori o tutori che presteranno sottomissione di attendere alla loro educazione professionale. In caso di contravvezione alla prestata sottomissione, i genitori o tutori potranno essere condannati ad una multa estensibile a L. 150, od al carcere da uno a tre mesi, ed i detti minori saranno ricoverati in uno stabilimento pubblico di lavoro finchè abbiano appreso un mestiere od una professione.

« Saranno del pari ricoverati quei minori d'anni 16 che siano privi di genitori o tutori, o che, nonostante la cura di essi, non vogliono darai a stabile lavoro. »

Quest'articolo contiene tutto ciò che sta in quello dell'Ufficio Centrale, cioè l'alternativa della consegna ai genitori in alcuni casi, o della custodia in uno stabilimento pubblico nell'altro caso, che è previsto dall'articolo stesso.

Ed appunto perchè ivi si dice in uno stabilimento pubblico non mi parrebbe opportuno nella legge sulla sicurezza pubblica il variare questa dizione.

Quindi io credo sarebbe molto più prudente, poichè su questa materia vi è già la prescrizione del Codice, il lasciare senza disposizioni relative la legge di sicurezza pubblica in questi casi, o tutt'al più di riferirsi all'art. 441 del Codice penale.

Crederci poi che volendosi dare una disposizione, questa non dovrebbe in nessun modo essere in contrasto con quella che si ottiene nell'articolo 441 del Codice stesso.

Faccio presente al Senato queste considerazioni: del resto mi limiterò a miglior consiglio quando l'Ufficio Centrale abbia ragioni sufficienti che provino essere necessaria questa specie di disposizione nella legge di pubblica sicurezza.

Senatore Taverna. Io aveva chiesto la soppressione della parola *pubblico* perchè la credeva dannosa ad uno stabilimento che si trova in Milano e di cui ho l'onore di essere presidente, ritenendo che col sanzionare che doveva essere uno stabilimento pubblico s'impedisse di ricoverare d'ora in avanti gli oziosi in un altro stabilimento di questo genere. L'Ufficio Centrale ha avuto la bontà di accogliere questa mia domanda, ma dopo che il signor Ministro ha esposte le ragioni in contrario, io desisto dal mio emendamento.

Voci. No, no, anzi accetta.

Presidente. Il signor Ministro ha aderito alla proposta fatta dall'Ufficio Centrale, in seguito a privato suggerimento del signor Senatore Taverna, di togliere la parola *pubblico*; ma sorge un'altra difficoltà, che è quella di coordinare l'articolo della legge coll'articolo del Codice penale.

Senatore Taverna. Ho inteso male; credeva che il signor Ministro si opponesse alla mia proposta; appoggiandola il signor Ministro, prego il Senato a volerla accettare.

Senatore Di San Martino, Relatore. Già era stato avvertito dall'Ufficio Centrale, come la disposizione di quest'articolo fino ad un certo punto si estendesse sopra un campo trattato dal Codice penale.

Anche altri articoli della legge contengono disposizioni della stessa natura, ma però tutti hanno un intendimento un poco diverso da quello che ha avuto il Codice penale; almeno così ci è sembrato.

Il Codice penale si riferiva, parlando dei minori oziosi e vagabondi, alla condizione di oziosità e vagabondagg...

gio definita da esso medesimo. Questa legge invece ha estese le disposizioni relative agli oziosi e vagabondi, ha dato loro una maggiore efficacia attribuendo ai giudici di mandamento facoltà che il Codice compartiva loro.

Pertanto sembra opportuno di conservare questa disposizione nella presente legge, anche perchè la legge medesima richiamerà sempre più alla memoria dell'amministrazione di sicurezza pubblica, la importanza che il legislatore attribuisce alla rigorosa applicazione di queste prescrizioni.

Del resto la parola *pubblico* che si trova nel Codice è già stata interpretata; e in fatto siccome non esistono tanti stabilimenti pubblici che bastino a dare ricetto a quei minori vagabondi di cui i Tribunali possono ordinare il ricovero, è già invalsa l'interpretazione di considerare come pubblici nel senso del Codice quegli stabilimenti privati che il Governo ha in certo modo fatti suoi mandandovi i giovani di cui si tratta.

Gli stabilimenti privati ai quali alludo, non sono tali infatti in tutta l'estensione del termine: sono privati in quanto che sono tenuti da privati per loro conto, e la parte finanziaria è trattata intieramente da essi; ma sono stabilimenti pubblici sotto un altro aspetto, in quanto che, in virtù di certi patti che hanno stipulato col Governo, si assoggettano a quelle date condizioni che sono necessarie per la custodia ed educazione, e che costituiscono veramente il carattere pubblico dello stabilimento nel senso voluto dal Codice.

Il Codice non ha voluto impedire certamente che quando il Governo lo riconoscesse conciliabile, anzi migliore nell'interesse umanitario, gli fosse preclusa la via, di far concorrere l'attività e la carità privata dei cittadini alla rigenerazione della gioventù travata.

Per tanto quando noi togliamo la parola *pubblico*, non è per derogare al Codice, è solo perchè questa legge venga in certo modo a dare una spiegazione del significato che ha la parola *pubblico* usata dal Codice; e con ciò non facciamo che quello che fanno tutti i regolamenti, i quali quando una legge è fatta, ne spiegano il significato, ne additano il modo d'applicazione. Quindi io credo che non vi ha una vera differenza d'indicazione fra l'articolo della legge e quello del Codice penale. Inoltre, siccome le leggi devono sempre avere il carattere principale di essere consentaneo alla realtà dei fatti perchè senza di ciò sarebbero un'utopia, credo perciò che sia meglio lasciare l'articolo come è, perchè spiega come il Codice penale si può applicare e rendere efficace.

Senatore Cadorna. L'onorevole Relatore si è accinto a provare che l'articolo dell'Ufficio Centrale non deroga a quello del Codice penale. Io sono più che mai persuaso di ciò, avendo allegato che i due articoli erano identici e che perciò pareva opportuno il sopprimere l'articolo dell'Ufficio Centrale; conseguentemente quanto a me egli predica ad un convertito.

Dico che il soggetto e le disposizioni dei due arti-

coli del Codice e della legge sono assolutamente identici; identico il soggetto perchè i due articoli si occupano degli stessi oziosi e vagabondi; questa legge speciale parla degli oziosi e vagabondi nel senso medesimo con cui sono designati dal Codice penale.

Vi è poi anche identità di disposizioni, in quanto che il Codice dice:

Si consegnarono ai loro genitori, i quali presteranno sottomissione di farli dare a stabile lavoro, e se non li hanno saranno ricoverati in uno stabilimento pubblico.

L'articolo dell'Ufficio Centrale dice precisamente la stessa cosa, cioè che saranno, secondo che prescrive il Codice penale, consegnati o ai loro genitori o tutori, o ricoverati in uno stabilimento pubblico di lavoro.

Essendo dunque le disposizioni dei due articoli assolutamente identiche, io proponevo, per evitare ogni questione, che l'articolo dell'Ufficio Centrale fosse soppresso, perchè inutile.

Quanto poi alla parola *pubblico* io non ho inteso di attribuire ad essa un senso speciale, cioè che debba reggersi assolutamente dal Governo uno stabilimento, o che il Governo possa anche servirsi di stabilimenti privati adottandoli, direi così, come stabilimenti pubblici: ho inteso solo d'impedire che la parola fosse tolta perchè c'è nel Codice penale, e togliendola si porterebbe una variazione al medesimo.

Senatore Chiesi. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Chiesi. Ho chiesto la parola per fare una semplice osservazione la quale forse potrà persuadere l'onorevole Senatore Cadorna di rinunciare alla proposta soppressione ed è questa: ora si sta discutendo una legge di pubblica sicurezza che deve avere effetto in tutto il Regno, laddove la disposizione del Codice penale alla quale si riferisce il Senatore Cadorna non è in vigore in tutte le provincie del Regno. La legge di pubblica sicurezza deve aver vigore anche in Toscana, mentre in Toscana non è in vigore l'anzidetta disposizione del Codice penale: quindi mi pare conveniente di riportarla per *extensum* nell'articolo 33 di questa legge.

Ministro dell'Interno. Io farò osservare all'onorevole Senatore Chiesi che l'art. 441 fa parte della sezione I, capo III, titolo II del Codice penale italiano del 1859, che è appunto quella che dev'essere pubblicata anche in Toscana: per lo che, sotto questo rapporto io non ho nulla da aggiungere a quanto ha detto l'onorevole Relatore intorno alla convenienza di mantenere o sopprimere questo articolo: solamente aggiungerò che quando il Senato decida di mantenerlo, io lo pregherei a voler reserare la parola *pubblico*, malgrado le osservazioni dell'onorevole Senatore Cadorna; imperocchè mi pare che se si mettesse una parola che fosse l'antitesi di quella *pubblico*, intenderei che vi potrebbe essere una contraddizione colla disposizione

del Codice penale, locchè non credo sia colla semplice soppressione della parola *pubblico*.

Questa soppressione sarebbe piuttosto una consecrazione, che non un'interpretazione che si è sempre in fatto data a quella disposizione; perchè si è sempre usata questa parola coll'intendimento di voler significare uno stabilimento che merita la fiducia del Governo, che è a sufficienza sotto la sua sorveglianza per poter essere equiparato ad un pubblico stabilimento.

Sotto questo rapporto poi farò osservare che non siamo noi soli che consideriamo la cosa in questo senso, mentre in quasi tutti i paesi d'Europa, e segnatamente in Francia, abbiamo per esempio la colonia di *Maltray* in cui trovansi, credo, 700 od 800 giovani che sono affidati alle cure dei benemeriti direttori di quel grande ed utile istituto.

Io credo che quando si discuteranno le modificazioni al Codice penale, per estenderlo intero a tutte le provincie del Regno, sarà conveniente il togliere anche di là la stessa parola, perchè non corrisponde alla interpretazione che le si è data; ma intanto se la si lascia ora bisognerà poi anche ritoccare nuovamente questa legge; e perciò prego il Senato a volerla togliere fino da oggi.

Presidente. Se non si domanda ulteriormente la parola comincerò dal porre ai voti l'emendamento del signor Senatore Castagnetto.

Senatore **Castagnetto.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Castagnetto.** La risposta dell'onorevole signor Relatore, e le parole dette dall'onorevolissimo signor Ministro dell'Interno mi hanno persuaso che lo stabilimento di queste case di lavoro sia a spese dello Stato, come a spese delle provincie andrebbe alle calende greche, locchè non sarebbe lo scopo della mia domanda che tendeva principalmente a che si avesse tutta la cura di salvare questa gioventù dal pericolo; ed in secondo luogo a che i giovani ricoverati in queste case di lavoro fossero separati da qualunque casa di correzione in cui possano essere detenuti dei condannati.

Ora, essendomi stato detto dal signor Ministro che egli ha principalmente in vista il concorso di stabilimenti privati in cui sia questa gioventù accolta, e che si faranno anche colonie agricole, che credo molto migliori delle case di ricovero o di pena, ritiro il mio emendamento, persuaso che il signor Ministro rivolgerà tutta la sua sollecitudine a salvare questa gioventù dai pericoli cui va esposta.

Presidente. Essendosi dal Senatore Castagnetto ritirato il suo emendamento, non rimane più altro oggetto di possibile discussione che la parola *pubblico*.

Il signor Senatore Cadorna non ha fatto formale istanza che si mantenga la parola *pubblico*, e siccome l'Ufficio Centrale ne propone la soppressione, metterò ai voti prima di tutto la parola *pubblico*.

Senatore **Cadorna.** Non ho fatto alcuna proposta e non ne faccio perchè le mie proposte sono necessariamente comprese nella votazione dell'articolo. Io ho proposto anzitutto che sia soppresso l'articolo, ma la soppressione sarà votata nel caso che il Senato non l'ammetta; ho poi detto che mi pareva che non si potesse togliere la parola *pubblico* senza portare variazione al codice penale, quindi siccome vi è un emendamento il quale avrebbe per iscopo di togliere la parola *pubblico* e stabilire una differenza tra questa legge ed il codice penale, così io voterò contro il medesimo.

Presidente. Propriamente l'emendamento a cui accenna il signor Senatore Cadorna non c'è, perchè l'Ufficio Centrale ha fatto suo il suggerimento Taverna, per modo che l'Ufficio ora proporrebbe l'adozione dell'articolo 33 meno la parola *pubblico*. Dunque se si vuol togliere la parola *pubblico* è necessaria una formale proposta.

Senatore **Cadorna.** Le osservazioni dell'onorevole signor Presidente mi determinano a proporre che la parola *pubblico* che era nell'articolo dell'Ufficio Centrale, sia mantenuta affinchè vi sia accordo fra questo articolo ed il codice penale. È evidente che dopo la discussione che si è fatta su questa parola, dopo il confronto tra i due articoli, essa avrà se non altro la significazione di giustificare l'interpretazione che il Ministro vi ha data; togliendola, avrebbe una significazione la quale porterebbe una differenza tra le due leggi.

Presidente. Abbiamo dunque un eccitamento per la conservazione della parola *pubblico*, ed io metterò prima di tutto ai voti la proposta del Senatore Cadorna; quelli che sono del parere del Senatore Cadorna voteranno in favore, e quelli che vorranno ammettere la soppressione proposta dall'Ufficio Centrale voteranno contro.

Chi intende che sia mantenuta la parola *pubblico*, voglia alzarsi.

(Non è approvato.)

Ora rileggerò l'articolo come sta senza la parola *pubblico*. (Vedi sopra.)

Chi approva l'articolo in questa conformità, voglia alzarsi.

(Approvato.)

XXXIV. (Art. 91).

« Potrà il Prefetto nell'interesse dell'ordine e della pubblica sicurezza vietare al condannato come ozioso o vagabondo di stabilire domicilio nelle città ed altri luoghi da lui scelti.

« Il Ministro dell'Interno potrà eziandio, per gravi motivi di sicurezza e d'ordine pubblico designare per un termine non maggiore di un anno il luogo nel quale l'ozioso o vagabondo recidivo dovrà stabilire il suo domicilio. »

Senatore **Siotto-Pintor.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Siotto-Pintor**. Dichiaro schiettamente che nè la mia logica nè la mia coscienza consentono che io voti la disposizione di questo articolo.

Come mai, o Signori? La libertà di stare o di muoversi non è forse l'una delle principalissime libertà, non dico già del cittadino, ma dell'uomo? Ebbene, il Prefetto potrà, nell'interesse dell'ordine e della pubblica sicurezza, vietare al condannato come ozioso o vagabondo di stabilire domicilio nella città e in altri siti da lui scelti! Vi ha restrizione di tempo? Non vi ha. Vi è almeno restrizione di luogo? Nemmeno.

Ma ci ha di peggio ancora.

« Il Ministro dell'Interno potrà eziandio per gravi motivi di sicurezza e d'ordine pubblico designare, per un termine non maggiore di un anno, il luogo nel quale l'ozioso o vagabondo recidivo dovrà stabilire il suo domicilio. »

Noi dobbiamo saper grado all'Ufficio Centrale, il quale ha in parte temperata la disposizione proposta dal Ministero, dove non era alcuna restrizione di tempo.

Ma e il divieto del Prefetto e il comando del Ministro dell'Interno sono due pene gravissime, o Signori; sono il confino, sono l'esilio locale, sono una maniera di relegazione.

Da quando in qua si deve permettere al capo politico di una provincia d'infliggere pene, non solo, ma pene anche gravissime?

Si dirà, la disposizione è ristretta al condannato come ozioso o vagabondo, al recidivo.

Sta bene: ma il condannato ha pagato il debito suo verso la società. Onde nasce adunque nella società il diritto d'imporgli un'altra pena?

Replicano che la società ha il diritto di antivenire i reati. Rispondo. La società sorvegli quanto sa e può e vuole, ma nè il Ministro dell'Interno nè il Prefetto agguingano pena alla pena già scontata.

Signori, la sorveglianza della polizia non è che un accessorio della pena; e nondimeno il Codice penale a chi dà esso il diritto d'imporgli?

Ai soli magistrati.

Io non sono troppo tenero per i delinquenti, nè per quelli che in qualunque modo minacciano la sicurezza e la tranquillità sociale. Ma mi pare troppo marchiana questa che cioè in una legge di pubblica sicurezza si conceda a un Prefetto, allo stesso Ministro dell'Interno il diritto d'interdire l'elezione del domicilio, il diritto di confinare altrui in un dato luogo.

Io dico forse una parola troppo forte, ma difficilmente crederanno i posteri che legge siffatta si sia potuta mettere in deliberazione nel Parlamento di un libero Stato.

Io dico che, se l'interesse dell'ordine pubblico la domanda, io non mi oppongo; ma è legge da proporsi dal Guardasigilli, da far parte di un Codice penale, è pena da imporsi dal giudice, non mai da un Prefetto, nè da un Ministro dell'Interno.

Io propongo la soppressione.

Senatore **Di San Martino**, *Relatore*. L'Ufficio Centrale è partito dall'idea perfettamente opposta a quella manifestata dal Senatore Siotto-Pintor; esso crede che in un Codice questa disposizione non sarebbe ammissibile.

Il Codice è la legge permanente di un paese, e noi speriamo che le disposizioni ora in esame siano per essere abbandonate quando la lunga pratica della libertà avrà reso gli uomini più virtuosi e ne avrà rivolto l'attività alle cose oneste; ed è solo nella legge di pubblica sicurezza, a parere dell'Ufficio Centrale, che si può provvedere ai bisogni straordinari e stabilire il sospetto sopra una base che ripugnerebbe d'introdurre in un Codice.

Abbiamo detto sin da principio che nel formulare la legge di sicurezza pubblica, che nell'esaminare le proposte fatte dal Ministro dell'Interno noi siamo partiti dal punto che nessun Statuto, nessuna legge sociale di garanzie dei diritti dei cittadini fosse mai stata immaginata nello intendimento di guarentire i delinquenti e malfattori, e di assicurare loro l'impunità.

Noi abbiamo delle difficoltà gravissime a vincere per moralizzare completamente tutte le classi della popolazione, e crediamo che la cosa sarebbe assolutamente impossibile se tutto in uno sbalzo le leggi statutarie, le leggi di garanzia dei diritti dei cittadini fossero interpretate con eguale misura tanto pei cittadini che si danno al lavoro, che procurano di campare onestamente, quanto per coloro che non presentano volontà di nessuna specie di provvedere onestamente ai loro bisogni.

Il numero dei furti è grande, i provvedimenti che l'autorità governativa prende per venire al loro riparo sono sovente inefficaci; è un fatto costante che una porzione considerevole di cittadini vive di non altro prodotto che di quello che ricava dai furti e dai ladroccetti.

Ora, se si lasciasse la società disarmata, quale sarebbe l'effetto che produrrebbe un tale partito?

Noi crediamo quindi di provvedere in quel modo che meglio si conviene all'indole di un popolo libero, che mentre sa a tempo e luogo sacrificare una parte della sua libertà, non sacrifica mai i principii, non rinuncia alle garanzie statutarie, e non introduce nella sua legislazione permanente, ossia nel Codice, disposizioni come questa che hanno un carattere transitorio.

Quindi in nome dell'Ufficio io insisto perchè questa disposizione sia conservata.

Senatore **Siotto-Pintor**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Siotto-Pintor**. Io non entrero qui nella difficile e pericolosa teoria del reato di oziosità. Dirò solo come mi paia verità da non contrastarsi che il diritto della società di astringere il cittadino a lavorare supponga nel cittadino un diritto corrispettivo, vale a dire il diritto al lavoro.

Ma mettendo per ora da parte questa teoria alla quale potrà dar luogo più acconcio la discussione del Codice

penale, dirò ch'io non intendo troppo la censura che mi fa l'onorevole Relatore dell'Ufficio Centrale allorché afferma che l'Ufficio stimò di dover partire da un principio opposto al mio, quasicchè la disposizione di che si tratta possa far parte di una legge di sicurezza pubblica, non mai di un Codice penale. Perchè no? Sarebbe ella una legge dei sospetti? Non mai. Il Codice penale ha potuto fare facoltà ai magistrati di sottoporre i condannati alla sorveglianza della pubblica sicurezza dopo scontata la pena. Perchè dunque non potrà abilitarli a usare di quella autorità che vorrebbero dare al Prefetto di una provincia, ovvero anche al Ministro dell'Interno? Ciò basti per fare persuaso l'onorevole Relatore dell'Ufficio Centrale che non intendo io già disarmare la società contro i ribaldi, ma intendo solo che l'ordine pubblico sia messo al sicuro col minore possibile sacrificio delle libertà costituzionali.

Ministro dell'Interno. In verità, all'udir le cose dette dal Senatore Siotto-Pintor, si crederebbe che si trattasse qui di una disposizione applicabile a tutti i cittadini, di una disposizione per la quale ai Prefetti fosse data facoltà di inibire senza precedente giudizio dei tribunali, la scelta del domicilio o al Ministro dell'Interno quella di imporre a qualsivoglia cittadino un domicilio; imperocchè l'onorevole Siotto-Pintor vi ha parlato a nome del principio e del rispetto alla libertà individuale, alla libera locomozione.

Ma l'onorevole Siotto-Pintor come ha finito? Ha finito per dire: Signori, se si trattasse di pena inflitta dall'autorità giudiziaria, se si trattasse di una disposizione che fosse stata presentata dal Guardasigilli, voterei questo e ben altro! ma quando questa facoltà è data all'autorità di pubblica sicurezza, allora no.

Io accetto questa sua argomentazione, e lo prego solamente a considerare l'origine di questa disposizione che del resto è in gran parte nella legge vigente del 13 novembre 1859.

L'art. 437 del Codice penale dice:

« I vagabondi dichiarati legalmente tali saranno per questo solo fatto puniti col carcere da 3 a 6 mesi; alla stessa pena soggiaceranno gli oziosi che avranno contravenuto ad una precedente ammonizione fatta loro in conformità della legge di pubblica sicurezza. A tale pena sarà sempre aggiunta quella della sorveglianza speciale della pubblica sicurezza. »

Ora, o Signori, non so se l'onorevole Siotto-Pintor troverà giusta questa disposizione del Codice, la quale dice che i vagabondi dichiarati legalmente tali saranno per questo solo fatto puniti, ecc.; perchè questo pone gli oziosi ed i vagabondi in una condizione molto speciale rispetto a tutti gli altri giudicabili, e io devo temere che forse se anche il Guardasigilli venisse oggi a discutere quest'articolo del Codice, l'onorevole Siotto-Pintor lo combatterebbe finchè dal Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio non fosse assicurato il diritto al lavoro.

Senatore **Siotto-Pintor.** Protesto!...

Ministro dell'Interno. Ma io parto da un altro punto di vista: io credo che questo diritto al lavoro sia benissimo assicurato, e lo sarà tanto più quando la ricchezza nazionale avrà avuto quel rapido svolgimento verso il quale si è avviata, e quando soprattutto l'educazione della popolazione farà sì che piuttosto che pensare al diritto al lavoro sorga in tutti voglia di lavorare, perchè qui io credo si tratti più di voglia che di diritto.

Coll'aumento della mano d'opera che si vede in Italia io credo che non manchi lavoro, che non manchi altro che la volontà per averne; e che quelli che sono oziosi e vagabondi sono certamente meritevoli delle disposizioni del Codice penale.

Che cosa fa la legge di pubblica sicurezza? Essa non fa che applicare le disposizioni dell'articolo 437 del Codice penale.

Per l'articolo 437 del Codice penale è già stata inflitta dalla magistratura una condanna che pone questo individuo sotto il colpo di misure speciali fra le quali, oltre alla condanna, vi è comminata una speciale sorveglianza della polizia.

Che cosa vuol dire questa speciale sorveglianza della polizia?

Bisogna bene che vi sia un'altra legge che lo dica. Ora, quest'altra legge qual'è? È di natura sua la legge di pubblica sicurezza. E l'onorevole Siotto-Pintor, credo, non potrebbe mai pretendere che il Ministro di Grazia e Giustizia venisse a proporre delle disposizioni relative alla sorveglianza della polizia.

Dirò di più, che nell'articolo 437 del Codice parlasti di ammonizione fatta in conformità della legge di pubblica sicurezza. Dunque la sede di questa disposizione è veramente la legge che attualmente è in discussione.

A questo proposito osserverò che gli articoli della legge di pubblica sicurezza attualmente vigente dispongono:

« Art. 88. Quindici giorni prima che il condannato per ozio o vagabondaggio abbia scontata la pena, il Ministero Pubblico ne darà avviso all'autorità politica del Circondario.

» Scontata la pena, se si tratta di non regnicolo, l'autorità politica lo farà tradurre ai confini per essere espulso dallo Stato.

» Qualora non sia possibile conoscere la nazionalità e il luogo dove possa essere avviato e ricevuto, la stessa autorità politica lo farà trattenere in carcere (locchè è molto più severo) sino a che si possa procedere alla sua espulsione.

» Lo stesso si praticherà per i non regnicoli stati condannati per reati contro la proprietà. »

« Art. 89. Trattandosi di cittadino l'autorità politica lo farà comparire, scortato dalla forza pubblica, dinanzi a sè, e con foglio di via, a seconda del modulo che sarà stabilito, lo indirizzerà all'autorità locale del comune in cui l'imputato avrà dichiarato di voler fissare la sua dimora, passando sottomissione di non traslo-

carla senza preventiva partecipazione alla stessa autorità locale. »

« Art. 90. Se l'ozioso o vagabondo si scosterà dallo stradale statogli designato, o non si presenterà nel termine che gli fu fissato avanti l'autorità a cui fu diretto, ovvero si allontanerà senza autorizzazione dalla dimora assegnatagli, sarà arrestato e riconsegnato all'autorità giudiziaria per l'opportuno procedimento.

» Scontata la pena che gli sarà inflitta, l'autorità politica del circondario, a norma dell'articolo precedente, lo farà tradurre colla forza avanti l'autorità locale per la voluta sottomissione. »

Qui dopo verrebbe l'articolo attualmente in discussione, poi quello che nella legge attuale era mantenuto anche dalla Commissione che l'esaminò alla Camera dei Deputati per l'estensione a tutto il regno:

« Potrà il Governatore (non dice Prefetto) negare all'ozioso o vagabondo l'autorizzazione di stabilire domicilio nella città ed altri luoghi da lui scelti, ogni qual volta creda questo rifiuto suggerito dall'interesse dell'ordine e della pubblica sicurezza. »

Ora egli è evidente che mercè queste disposizioni, le facoltà del Prefetto giungevano fino ad obbligare l'ozioso e vagabondo a stare al domicilio che al Prefetto piaceva ordinare: se non che la considerazione delle condizioni attuali del Regno e della diversità che esiste fra le une e le altre provincie ha fatto comparire più opportuno, che questo domicilio fosse scelto al di fuori del circuito del territorio della provincia cui l'ozioso o vagabondo apparteneva, e si è creduto di dare più direttamente questa facoltà ad un'autorità superiore, che è quella del Ministro dell'Interno in cui si sostanzia l'autorità di tutti i Prefetti del Regno.

E due sono stati i miglioramenti introdotti nella legge; il primo quando si è assegnato un termine non superiore ad un anno per la durata di questa assegnazione di domicilio, il secondo quando è stata limitata questa facoltà pei recidivi.

Quindi io ritengo che colle varie disposizioni della legge di pubblica sicurezza di cui ho avuto l'onore di dare lettura, non siasi fatto altro che esplicitare le disposizioni dell'articolo 437 del Codice, mentre colla disposizione attuale sonosi chiarite meglio le disposizioni della legge vigente.

Finalmente non posso che ripetere al Senato come, mentre io consento completamente nei principii dell'onorevole Siotto-Pintor quando si tratta di cittadini che non sono stati soggetti a nessuna decisione dell'autorità giudiziaria, io non potrei consentire con lui quando egli ha detto che questa sia una disposizione lasciata unicamente all'arbitrio dell'autorità di pubblica sicurezza; giacchè, come ho dimostrato, questa disposizione non è che l'esecuzione di una pena accessoria, di cui l'articolo 437 del Codice dà all'autorità giudiziaria la facoltà di fare applicazione a questa categoria specialissima di delinquenti, categoria la quale, a chiunque abbia cognizione di quanto concerne la prevenzione dei delitti,

parrà passibile di specialissime disposizioni, siccome quella presso la quale si reclutano i più grandi delinquenti, e che debb'essere più specialmente sorvegliata onde salvare la società da grandissimi mali.

Senatore **Castelli Edoardo**. Riconosco pienamente col signor Ministro dell'Interno la necessità di dare modo all'amministrazione di sicurezza pubblica di sorvegliare specialmente quei cittadini che per reato di oziosità e vagabondaggio abbiano subito una pena a termini del Codice penale; credo ciò conveniente onde impedire che tali cittadini abitino in un luogo ove la loro presenza possa presentare dei pericoli.

Credo eziandio che convenga obbligarli a scegliere una dimora ove la loro presenza non sia pericolosa; ma nello stesso tempo è mio avviso che nei termini in cui è concepito l'articolo, che è attualmente in discussione, possa il medesimo presentare non mediocri inconvenienti, e sembrare soverchiamente rigoroso.

La prima parte di esso darebbe facoltà al Prefetto di interdire al condannato per oziosità o vagabondaggio la dimora nella città od altro luogo da lui scelto.

Questo divieto non ha limitazione di durata; per conseguenza il Prefetto potrebbe indefinitamente, quindi per tutto il tempo della vita del condannato per oziosità o vagabondaggio escluderlo dal suo luogo nativo. Evidentemente questo divieto sarebbe esorbitante, fatta ragione del reato d'oziosità e di vagabondaggio; esso non si potrebbe fare neppure ad un assassino dopo che avesse scontata la pena.

Dunque la mancanza di un limite alla durata di questo divieto, è per me già un difetto assai grave.

Trovo egualmente un difetto notevole nella seconda parte dell'articolo, nella quale è detto: « Il Ministro dell'Interno potrà eziandio per gravi motivi di sicurezza e d'ordine pubblico designare per un termine non maggiore di un anno il luogo nel quale l'ozioso o vagabondo recidivo dovrà stabilire il suo domicilio. »

Ho già riconosciuto che può essere conveniente di obbligare l'ozioso o vagabondo, specialmente se recidivo, a fissare in un luogo determinato la sua dimora; ciò tende a facilitare il modo di sorvegliarlo, ed è giustissimo: ma non è ugualmente giusto che l'autorità imponga a quest'ozioso e vagabondo più un sito che un altro, e ciò per una ragione che mi pare evidente.

Importa che chi è stato condannato per oziosità e vagabondaggio non persista nella prava abitudine di non darsi al lavoro; ma non bisogna metterlo nella condizione che egli abbia a ritornarvi per mancanza appunto di lavoro.

Bisogna lasciare che l'ozioso e vagabondo quando è restituito alla libertà, possa esso medesimo scegliere il luogo, dove per ragione del mestiere che è in grado di esercitare, possa trovare di che campare la vita.

Non vale il dire, se voi gli lasciate il domicilio libero, sceglierà un sito ove non converrà lasciarlo. Io credo che interessi d'obbligarlo a scegliere un sito per

poterlo sorvegliare, ma poco importa che ne scelga più uno che un altro; obbligatelo a scegliere, se contravverrà, punitelo, ma non imponetegli il sito che vi piace, perchè con ciò per lo meno gli fornirete un pretesto, quando non lavora, di dire: voi mi avete messo in un sito dove io non posso trovare lavoro.

Per queste dichiarazioni, senza voler menomamente diminuire i mezzi di cui deve poter disporre l'autorità di pubblica sicurezza, onde sorvegliare la condotta di chi è stato condannato per questo reato, che interessa molto di reprimere, io proporrei che l'articolo in discussione fosse modificato in altri termini.

Siccome le modificazioni che sto per proporre, a senso mio, non scemano per nulla l'efficacia dell'articolo, io confido che così l'Ufficio Centrale, come il Ministro, non vi faranno opposizione. Ecco in che termini crederei di poter redigere l'articolo. « Potrà il Prefetto nell'interesse dell'ordine e della pubblica sicurezza vietare per un tempo non maggiore di un anno al condannato come ozioso o vagabondo di stabilire domicilio nelle città ed altri luoghi da lui scelti. » L'unica variazione in questa prima parte è di limitare la durata del divieto, che non conviene lasciare all'autorità.

Il capoverso sarebbe concepito in questi termini:

« L'individuo cui sia stato fatto tale divieto, dovrà dichiarare in qual altra città o luogo intenda di fissare la sua dimora, la quale in caso contrario gli sarà assegnata dal Prefetto. »

Anche qui credo che accettando la modificazione non si indebolisca per niente il potere che si vuole concedere all'autorità di sicurezza pubblica onde sorvegliare questi delinquenti.

Quindi io propongo al Senato di adottare l'articolo emendato nel modo che ho avuto l'onore di proporre.

Presidente. Favorisca mandarlo al banco della presidenza.

Ministro dell'Interno. Domando la parola.

Presidente. Prima do la parola al signor Ministro della Guerra che l'aveva chiesta per la presentazione d'un progetto di legge.

PRESENTAZIONE DI UN PROGETTO DI LEGGE.

Ministro della Guerra. Ho l'onore di presentare al Senato, per la seconda volta, il progetto di legge per modificazioni al Codice penale militare. Esso fu già discusso ed approvato da questo ramo del Parlamento nella state scorsa. La Camera dei Deputati vi portò qualche leggera modificazione; io pregherei il Senato di voler rimandare questo progetto allo stesso Ufficio Centrale che già lo esaminò onde possa essere discusso d'urgenza.

Presidente. Do atto al signor Ministro della Guerra della presentazione di questo progetto che sarà stampato e distribuito.

Il signor Ministro della Guerra bramerebbe che fosse

rinvio allo stesso Ufficio Centrale che già ebbe ad occuparsene un'altra volta. Se non c'è osservazione in contrario io riterrò il Senato per assenziente.

Il signor Ministro domanda anche l'urgenza, ma credo che intenda parlare della maggior sollecitudine possibile non dell'urgenza nei rigorosi termini del regolamento, che forse porterebbe qualche sconvolgimento nell'ordine dei lavori già prestabiliti.

Se dunque non c'è osservazione in contrario s'intenderà che questo progetto verrà rinviato allo stesso Ufficio Centrale, il quale se ne occuperà colla maggiore sollecitudine possibile.

La parola è al signor Ministro dell'Interno.

Ministro dell'Interno. Io non potrei accettare l'emendamento proposto dall'onorevole Senatore Castelli, imperocchè io non posso con lui convenire nelle censure che ha fatte all'articolo proposto dal Ministero e dall'Ufficio Centrale modificato. Io non so neppure concepire come l'onorevole preopinante, che è magistrato, possa aver attribuita a questa disposizione una durata indefinita, e non so come egli abbia potuto dimenticare le disposizioni del Codice penale nelle quali soltanto, come ho già avuto l'onore di avvertire, possono le disposizioni della legge di pubblica sicurezza aver la loro radice. Egli è evidente che nessuno oserebbe proporre al Parlamento, ed il Parlamento non si deciderebbe neppure a discutere una legge di pubblica sicurezza la quale non avesse la radice nel Codice penale per disposizioni di questo genere.

Io ho citato dianzi l'articolo 437 dove si parlava della condanna degli oziosi e vagabondi alla pena del carcere ed alla pena accessoria della sorveglianza della pubblica sicurezza. Ora l'articolo 438 dice: « in caso di seconda ed ulteriore recidiva la pena del carcere potrà pel maggiore di età estendersi fino ad anni cinque. » Questo fa vedere al Senato come il Codice abbia considerato l'oziosità e il vagabondaggio non con quella indifferenza, colla quale mi pare che da taluno degli onorevoli preopinanti sia considerata; imperocchè egli è evidente che se noi guardiamo all'intrinseca indole di questo delitto d'oziosità e vagabondaggio, se noi lo paragoniamo con altri reati, per i quali questa pena del carcere di cinque anni parrebbe eccessiva, evidentemente vediamo che si è per la necessità di tutelare la società contro questa categoria di persone, in mezzo alla quale sorgono i maggiori delinquenti, che il legislatore è stato indotto ad adottare questi articoli, di cui io non saprei abbastanza lodare la saviezza e la convenienza.

L'articolo 439 dice: « Ove i vagabondi dichiarati tali siano stranieri, saranno espulsi dai Regi Stati; ed in caso che vi rientrassero, saranno puniti col carcere estensibile ad un anno. »

L'articolo 440 poi dice: « I vagabondi nati nello Stato sono tenuti dopo scontata la pena (e qui s'intende parlare della pena principale) ad eleggere un domicilio, nè possono più variarlo senza previa partecipazione

dell'autorità amministrativa del Comune ove l'avranno eletto.

» A tal uopo presteranno sottomissione avanti la detta autorità amministrativa; e questa ne darà avviso all'autorità giudiziaria. »

Ora, parlando delle pene accessorie, della sorveglianza della pubblica sicurezza, di cui è parola nell'art. 437, io vedo che l'articolo 46 dello stesso Codice dice: « La sorveglianza speciale della pubblica sicurezza, nelle condanne a pene criminali non può essere minore di tre anni, nè maggiore di dieci: nelle condanne a pene correzionali non può essere minore di sei mesi, nè maggiore di due anni: salvi i casi speciali dalla legge determinati. »

Dunque vede il Senato come in quest'articolo, il quale altro non è, come ho avuto l'onore di dirlo più volte, che l'applicazione delle disposizioni del Codice penale relative agli oziosi e vagabondi, non vi è quella misura indeterminata che al Senatore Castelli è piaciuto di vedere; e finalmente come il dare al solo Prefetto questa facoltà non risponda, come diceva poc'anzi, alle necessità presenti dello Stato; imperocchè il Prefetto evidentemente non potrebbe fare la sua assegnazione se non nei limiti della sua provincia, e si è invece il solo Ministro dell'Interno che può avere sufficienti elementi per giudicare se in quella o quell'altra provincia potrebbe essere innocuo il determinare il domicilio di questi condannati per la durata della pena accessoria loro stata dai magistrati inflitta, e giudicare nelle attuali condizioni del Regno quali siano le località da cui debbansi questi individui allontanare.

Egli è perciò che mentre io non mi oppongo a tutto quanto può rendere più chiare, più precise, più conformi allo spirito del codice penale e della legge di pubblica sicurezza le disposizioni di questo articolo, io non potrei consentire alla proposta del Senatore Castelli.

Presidente. Prima di dare la parola al signor Senatore Castelli darò lettura dell'emendamento da lui proposto per vedere se è dal Senato appoggiato.

Ecco come, secondo la proposta dello stesso Senatore Castelli, sarebbe emendato l'art. 34. (V. sopra.)

Cbi appoggia questo emendamento, è pregato di alzarsi.

(Non è appoggiato.)

Se non si domanda più la parola rileggo l'articolo 34 del progetto dell'Ufficio Centrale per metterlo ai voti. (V. sopra.)

Metto ai voti l'articolo 34; chi lo approva, voglio sorgere.

(Approvato.)

XXXV. (Art. 93.)

« Se la denuncia è appoggiata a sufficienti indizi o se trattasi della notorietà di cui nell'ultimo alinea dell'articolo precedente, ovvero altrimenti apparisca fon-

dato il sospetto, il giudice procede sommariamente: e risultandogli giustificata l'accusa od il sospetto, fa comparire dinanzi a sè il denunciato e lo ammonisce formalmente a meglio comportarsi.

» Se l'individuo denunciato come sospetto per pascolo abusivo è inoltre indicato come solito a tenere bestiame che notoriamente non può mantenere, il giudice dopo aver verificato il fatto in contraddittorio del denunciato, gl'ingiunge di ridurre il bestiame al numero di capi da esso determinato entro il termine prefissogli colla stessa ordinanza, diffidandolo che altrimenti gli sarà applicabile il disposto dell'articolo XXXVII. (98.)

» Saranno considerati sospetti di pascolo abusivo i conduttori di gregge che transitano dall'uno all'altro comune, quando lo facciano fuori dei tempi determinati dai regolamenti locali, o quando non giustificino di avere provveduto ai mezzi di mantenimento del loro gregge lungo il viaggio. »

Senatore **Piazza.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Piazza.** Vorrei proporre un emendamento al secondo paragrafo di questo articolo che dice:

« Se l'individuo denunciato come sospetto per pascolo abusivo è inoltre indicato come solito a tenere bestiame, ecc., ecc. »

Mi pare che il trattare come reo di questo delitto chi non è che denunciato come sospetto del medesimo, non sia conveniente, perchè il pascolo è una cosa che non si può fare in segreto, è una cosa troppo facile di verificare se è avvenuta; in conseguenza il fatto che uno sia dedito al pascolo abusivo, può facilmente venir accertato da colui cui tocca di vigilare. L'agire contro di lui come già reo prima di averlo accertato, e sulla semplice denuncia, mi pare sia andar troppo oltre, un precipitar di troppo, e che si arrischi di condannare un innocente, onde io proporrei di sostituire a quelle parole le seguenti:

« Se l'individuo che fu condannato per pascolo abusivo è inoltre indicato come solito a tener bestiame che notoriamente non può mantenere, ecc., ecc. »

Io vorrei dunque che sia provato che è stato colto almeno una volta nel commettere il delitto di pascolo abusivo.

Senatore **Di San Martino, Relatore.** Questo articolo non porta già che si debba condannare sulla semplice denuncia, ma dice testualmente, il giudice, dopo aver verificato il fatto in contraddittorio del denunciato.

Dunque stabilisce che il giudice si accerti della verità della denuncia che gli è stata fatta.

Provvede poi questo articolo non a punire il delitto di chi va a pascolare sul fondo altrui, ma provvede al fatto che uno tenga un numero di capi di bestiame che notoriamente non può mantenere: quindi stabilisce che se questo individuo non giustifica innanzi al giudice dal quale sarà ricercato, di avere i mezzi di mantenere il bestiame che tiene, sia pel fatto solo che tiene questo

bestiame, non dichiarato in colpa (che è cosa molto diversa), ma dichiarato tenuto a restringere il numero dei capi del bestiame in ragione dei mezzi che ha giustificato di avere per mantenerlo.

È questa una disposizione preventiva, cioè di quelle disposizioni proprie delle leggi di polizia, ed è tanto più da mantenere in quanto che è forse di tutte le disposizioni che si possono prendere quella che applicata con un poco di energia ha la maggiore efficacia di tutte.

Senatore **Piazza**. Domando la parola.

Presidente. Prima leggerò il suo emendamento, poi domanderò se è appoggiato.

L'emendamento del sig. Senatore Piazza consiste nel redigere nel seguente modo le prime parole del secondo paragrafo dell'articolo 35.

« Se l'individuo che fu condannato per pascolo abusivo è inoltre indicato come solito a tenere bestiame che notoriamente non può mantenere, ecc. »

Chi appoggia questo emendamento, è pregato di sorgere.

(Non è appoggiato).

Se non si domanda altrimenti la parola sull'articolo 35 che ho letto, lo porrò ai voti.

Chi lo approva, voglia alzarsi.

(Approvato.)

XXXVI. (Art. 94.)

« Ove insorgano gravi indizi che una persona già ammonita ritenga legna, biade od altri frutti o prodotti di campagna di provenienza furtiva, o sia fatta denuncia dal danneggiato, il giudice o l'ufficiale di pubblica sicurezza procederà a perquisizione domiciliare.

» Venendosi a riconoscere l'esistenza degli oggetti suaccennati, se non ne sarà subito dal detentore giustificata la provenienza, se ne ordinerà il sequestro, e si provvederà alla custodia dello stesso detentore nel carcere del mandamento o nella camera di sicurezza del comune per tradurlo nel termine di 24 ore dinanzi al giudice di mandamento per l'opportuno processo. »

(Approvato.)

XXXVII. (Art. 98.)

« Qualora la persona ammonita non abbia, nel termine stabilito nell'ordinanza di ammonizione, ridotto il bestiame come le fu ordinato, il giudice procederà immediatamente al sequestro del bestiame eccedente e farà quindi procedere alla vendita del medesimo all'asta pubblica. Il prezzo ricavato, dedotte le spese, verrà rimesso al proprietario. Se nell'atto del sequestro il possessore del bestiame dichiara che questo in tutto od in parte appartiene ad altri di cui indichi il nome, l'atto del sequestro sarà in tal caso significato nel termine di due giorni dal giudice al proprietario designato: il quale presentandosi prima della vendita, e giustificando la di lui proprietà con atto autentico o con scrittura privata avente data certa anteriore all'am-

monizione ovvero con altra prova equipollente, potrà rivendicare il suo bestiame purchè paghi tutte le spese, salvo il regresso verso il possessore, contro il quale fu operato il sequestro. »

Senatore **Cibrario**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Cibrario**. Mi pare che quest'articolo, essendo la continuazione, per così dire, dell'articolo 35, dovrebbe essere collocato immediatamente dopo, in luogo cioè del 36; proporrei perciò che l'articolo 37 sia anteposto all'articolo 36; mentre quell'articolo prevede al caso di inesecuzione del disposto dell'articolo 35.

Senatore **Di San Martino**, *Relatore*. L'Ufficio Centrale non ha difficoltà di acconsentire.

Presidente. Se non c'è osservazione in contrario si intenderà che il Senato assente a che l'articolo 37 preceda all'articolo 36 nel collocamento.

Frattanto se non si domanda la parola porrò ai voti quest'articolo 37 testè letto.

Chi l'approva, sorga.

(Approvato.)

XXXVIII. (Art. 101.)

« Nei Comuni per i quali non è stabilito un ricovero di mendicizia, gl'individui non validi al lavoro, i quali non abbiano mezzi di sussistenza, nè parenti legalmente tenuti a somministrarli loro, avranno dall'autorità di sicurezza pubblica, facendogliene istanza, un permesso di mendicare nel territorio del proprio circondario, e porteranno al petto una lastra nel modo determinato dal regolamento.

» In ogni altro caso la questua è proibita. »

Senatore **Cibrario**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Cibrario**. Il tenore di questo articolo mi fa nascere un dubbio: ivi è detto che nei Comuni nei quali non è stabilito un ricovero di mendicizia, gl'individui non validi al lavoro, i quali non abbiano mezzi di sussistenza, nè parenti legalmente tenuti a somministrarli loro avranno dall'autorità di sicurezza pubblica, facendogliene istanza, un permesso di mendicare nel territorio del proprio Circondario, e porteranno al petto una lastra nel modo determinato dal regolamento.

In ogni altro caso la questua è proibita.

Io vorrei sapere se l'Ufficio Centrale ha inteso che abbiano veramente il diritto di mendicare in tutto il Circondario o soltanto nel Comune ove non c'è il ricovero, perchè potrebbe darsi che in alcune delle città del Circondario ci fosse il ricovero ma che non ci fosse nel Comune.

Senatore **Di San Martino**, *Relatore*. L'Ufficio Centrale ha modificato l'articolo per coordinarlo alla disposizione del Codice penale. L'articolo 442 di questo Codice dice:

« Niuno potrà andare pubblicamente questuando sotto pena del carcere estensibile ad un mese; salve le spe-

ciali disposizioni della legge di pubblica sicurezza. Ove si tratti di mendicante valido ed abituale, la pena del carcere potrà estendersi a tre mesi e, se fosse arrestato questuando fuori del Circondario di sua dimora, sarà punito col carcere da due a sei mesi. »

Il Codice indicava pertanto come fosse mente sua che la questua nel Circondario avesse altro carattere che non la questua fuori del Circondario, ed è perfettamente giusta e ragionata questa distinzione, mentre in una gran parte dei piccoli Comuni è inutile di andare a mendicare; non si troverebbe il mezzo di ricavare dalla carità dei concittadini un pezzo di pane che manca loro il mezzo di dare.

È sempre stato principio dell'amministrazione, anche prima che una legge venisse ad organizzare il servizio dei ricoveri di mendicità, di non ammettere i ricoveri circoscritti ad un raggio di territorio troppo ristretto, in quanto che, se tutte le città ricche stabilissero ricoveri esclusivi pei loro poveri e rifiutassero di concorrere al soccorso dei poveri del Circondario, questi sarebbero soventi ridotti a morir di fame. Quindi pare molto opportuno il principio svolto dal Codice, e l'Ufficio Centrale crede che sia indispensabile il mantenere la stessa ripetizione nell'articolo che il Senato ha da votare.

Senatore Cibrario. Domando scusa all'Ufficio Centrale se insisto forse per non aver ben compreso. Io faccio il caso di un mendicante il quale appartiene ad un Comune della Provincia di Torino; nel Comune ed anche ad alcune miglia di distanza non vi è ricovero, ma vi è a Torino.

Senatore Di San Martino, Relatore (interrompendo). Scusi. Domando la parola per una spiegazione.... Il ricovero di mendicità di Torino serve a tutti i Comuni del Circondario. Tutti i poveri che sono nei Comuni del Circondario di Torino hanno il diritto di essere ricevuti nel ricovero della città di Torino. La redazione dell'articolo è stata concepita in termini tali che indicasse che esso si riferisce a tutti quanti i Comuni che hanno diritto di essere serviti da un ricovero di mendicità.

Voci. Ai voti, ai voti.

Ministro dell'Interno. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro dell'Interno. Forse l'osservazione dell'onorevole Senatore Cibrario potrebbe indurre il Senato a prendere una formola che sia qualche cosa di mezzo fra la proposta dell'Ufficio Centrale e quella che era fatta nell'articolo del progetto ministeriale. Mi permetterò di sottoporre le due redazioni all'apprezzazione del Senato per poi spiegare la proposta che mi permetterò di sottoporgergli. Il terz'alinea dell'articolo ministeriale diceva :

« In queste Provincie potranno mendicare soltanto entro il territorio del proprio Comune o quello designato nella licenza della quale dovranno essere muniti gl'individui privi d'ogni mezzo di fortuna, se resi in-

capaci al lavoro o per infermità o per età provetta, e che non abbiano parenti ai quali incomba l'obbligo del mantenimento. »

Ora qui si trattava del territorio del Comune o di un territorio dichiarato nella licenza.

L'Ufficio Centrale dice :

« Avranno dall'autorità di sicurezza pubblica, facendogliene istanza, un permesso di mendicare nel territorio del proprio Circondario, e porteranno al petto una lastra nel modo determinato dal regolamento. »

Si potrebbe forse di qui arguire che la licenza debba necessariamente portare la designazione di tutto intero il Circondario.

Si potrebbe disporre che questo Circondario fosse un massimo entro il quale l'autorità di pubblica sicurezza potesse dare il permesso e dovesse darlo per tutto il Circondario ed anche per un territorio minore di estensione del Circondario.

Ora, per essere più chiari si potrebbe dire :

« Avranno dall'autorità di pubblica sicurezza, facendone istanza, permesso di mendicare nel territorio che sarà designato nella licenza, la quale non potrà mai estendersi al di là del Circondario.

Senatore Di San Martino, Relatore. Oltre che con questa redazione si cadrebbe di nuovo nel dubbio di derogare al Codice, vi è una ragione che sarà apprezzata facilmente dal Ministero ed è la sconvenienza di attribuire ai funzionari di pubblica sicurezza il diritto di gettare i poveri di determinati Comuni a preferenza sopra Comuni che sopra altri.

Questo porrebbe la stessa autorità di pubblica sicurezza in condizioni molto difficili; perchè i Comuni che si vedessero trattati da quest'autorità in modo di restare coperti di poveri moverebbero gravi lagnanze.

È meglio che la cosa sia determinata dalla legge. La legge ha dichiarato che il reato di mendicare fuori del Circondario è reato di natura più grave di quello di mendicare nel Circondario.

Dunque atteniamoci a questo principio il quale evita all'autorità di pubblica sicurezza ogni sospetto di preferenza e che nel tempo stesso provvede al povero in una condizione che è perfettamente sopportabile.

Senatore Lauzi. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Lauzi. Io credo molto importante la proposta fatta dal signor Ministro.

Non in tutti i paesi questi ricoveri di mendicità o stabilimenti analoghi, come in Lombardia sotto il nome di case di industria, sono organizzati per circondario: a Pavia, per esempio, vi è una casa di industria abbastanza florida che vige dal 1817 a questa parte; ma il suo beneficio è riservato per gli abitanti della città. Ora con questa legge avviene che, mentre questo ricovero non abbastanza fornito di patrimonio proprio e sovvenuto dalla carità cittadina che paga per avere il ricovero di mendicità ossia le case di industria, nello stesso tempo i cittadini si veggano largamente invasi da una

moltitudine di mendicanti con permesso che appartengono ad altre parti del Circondario.

Credo che una riserva in questa legge che abilitasse a limitare a qualche parte del Circondario per non aggravare con questa legale mendicizia quei Comuni che già provvedono con le loro largizioni alla esistenza d'un ricovero sarebbe molto desiderabile.

Ministro dell'Interno. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro dell'Interno. Io sottoporro all'onorevole Relatore due considerazioni: una si è quella che già nella legge attuale di pubblica sicurezza, che fu promulgata quasi contemporaneamente al Codice era disposto all'articolo 101:

« La questua è proibita. »

« Nella provincie in cui non saranno ancora stabiliti ricoveri di mendicizia, gli individui privi d'ogni mezzo di fortuna e resi incapaci al lavoro o per infermità o per età provetta e che non abbiano parenti ai quali incomba l'obbligo del mantenimento, potranno mendicare non oltre il proprio Comune. Debbono però essere i medesimi provvisti di speciale licenza rilasciata dalla autorità locale di pubblica sicurezza, e debbono portare al petto una lastra secondo il modulo che sarà determinato dal regolamento. »

L'altra considerazione che mi permetto di sottoporre al Senato si è che l'articolo del Codice, del quale l'onorevole Relatore ha dato lettura, non è compreso nella sezione prima del capo terzo, che per virtù dell'articolo primo della legge in discussione debbe essere estesa a tutte le Provincie del Regno; per cui vi sono alcune provincie in cui quest'articolo del Codice non è applicabile.

Ora la formola che io proporrei mi pare che non sarebbe in contraddizione colle disposizioni del Codice penale, e sarebbe questa:

« Nei comuni per i quali non è stabilito un ricovero di mendicizia, gli individui non validi al lavoro che non abbiano mezzi di sussistenza nè parenti legalmente tenuti a somministrarla loro, avranno dall'autorità di sicurezza pubblica, facendone istanza, un permesso di mendicare nel territorio del proprio circondario, od in quello designato dal permesso medesimo, e porteranno al petto una lastra nella conformità determinata dai regolamenti. »

Ora mi pare che questo non altererebbe la disposizione, mentre lascierebbe una maggiore latitudine, che renderebbe la legge applicabile dappertutto; perocchè è indubitato che vi sono degli stabilimenti che non sono obbligati a ricoverare i poveri di un circondario intero.

Oltre alle città citate dall'onorevole Senatore Lauzi ne conosco altre nelle quali i ricoveri sono obbligati a prendere i poveri di un certo numero di comuni che non corrisponde al circondario.

Epperò naturalmente il Senato non troverà strano che, in un paese dove la maggior parte delle leggi

sono unificate, si cerchi di mettere la maggior possibile armonia fra queste leggi; e se converrà lasciare qualche disarmonia, questo sarà sempre un male minore, che non il renderne ingiusta una qualche disposizione.

Senatore Pallavicino-Mossi. Vorrei sapere qual è l'idea che racchiude la parola *circondario* perchè può essere il circondario del comune, della provincia....

Ministro dell'Interno. La parola *circondario* è definita dalla legge 23 ottobre 1859.

Senatore Pallavicino-Mossi. Potrebbe avere qui anche un altro senso.

Ministro dell'Interno. Quando in una legge si parla di *circondario*, non se ne può parlare in altro senso che in quello definito dalla legge organica.

Senatore Di S. Martino, Relatore. Comincerò per dire che l'Ufficio Centrale, nell'adoperare l'espressione di cui si è servito nell'articolo, ha avuto in mira di non ammettere che una città, e principalmente le città cospicue potessero, stabilendo un ricovero per i poveri loro particolari, escludere dal questuare nel loro abitato i poveri dei comuni vicini. Che cosa succederebbe se si ammettesse una tale esclusione? Quando si ha da stabilire un ricovero di mendicizia, generalmente i cittadini pensano a togliersi gli incomodi che più li offendono e non è assolutamente per puro spirito d'indefinita carità quello che operano, ma anche pel desiderio di schivare le molestie del mendicantismo.

Ora i ricchi proprietari, coloro che vengono a consumare nelle grandi città i redditi loro, quando abbiano provveduto ai poveri della città ove dimorano, non penserebbero più in nessuna maniera ai poveri delle terre dalle quali ricavano i redditi con cui vivono nella città, ed i poveri di queste terre nelle quali l'assenza dei ricchi proprietari rende maggiore la miseria, si troverebbero nell'impossibilità di essere sostenuti.

Ed è quindi coll'intendimento che non si potesse cadere in questa triste condizione come succederebbe se si ammettesse una circoscrizione di ricoveri minore di quella del circondario, che l'Ufficio Centrale adottando il principio stabilito nel codice, ha dichiarato, che i poveri hanno sempre, quando possono mendicare legalmente, il diritto di farlo in tutto l'intero circondario al quale appartengono.

Se il Senato si scosta da questo provvedimento, forse le tristi previsioni non si realizzeranno nella ricchissima Lombardia la quale anche nelle terre minori di pianura è provvista sufficientemente di ricchezza; ma in molte altre provincie, dove le terre discoste dal centro, sono veramente povere, succederà che i poveri non avranno mai da campare la vita. Quindi è, a nostro avviso, un sentimento d'umanità quello che ha dettato l'articolo suggerito dall'Ufficio Centrale, ed insistiamo perciò per l'adozione di esso senza poter accettare le proposte dell'onorevolissimo signor Ministro dell'Interno; perchè queste proposte tenderebbero appunto a ridurre ad una minore estensione il raggio

entro il quale sarebbe lecita la questua, e potrebbero queste riduzioni togliere ai poveri il mezzo di provvedere alla loro sussistenza; avrebbero poi per effetto d'incamminare l'istituzione dei ricoveri a raggi ristretti, come tende naturalmente lo spirito del privato interesse dei cittadini.

Ministro dell'Interno. Desidererei aggiungere una parola, ed è per dire che nel caso cui l'onorevole senatore Di S. Martino accennava, io sarei pienamente della sua opinione; ma quelli sono casi speciali ai quali si potrebbero contrapporre altri casi speciali.

Vi sono dei circondari i quali hanno due, tre, quattro città di 20 e 30 mila abitanti; per esempio gli citerò la provincia di Bari dove vi sono dei circondari, come Bitonto, ecc. ecc., che sono tutte città da 20 a 25 mila abitanti, e non sono capoluogo di circondario. Per esempio Firenze ha la città di Prato vicinissima che ha una popolazione di 32 mila abitanti: ora i poveri di Prato non sono ricevuti nel ricovero di mendicizia di Firenze. Non so vedere perchè si debba mettere quest'obbligo se non abbiamo un'altra legge la quale obblighi la creazione di depositi circondariali.

Io non vedo alcun ostacolo nel Codice, imperocchè si dice che là dove vi sarà ostacolo, questa seconda parte non sarà applicata. O ci sia, o non ci sia ostacolo, questa disposizione, secondo me, non può aggiungere nulla alle disposizioni di una legge già vigente; se non che essendovi alcune provincie dove il Codice penale non è applicato, dove c'è uno stato di cose che renderebbe pericolosa questa disposizione, crederei conveniente di adottare una formula la quale rendesse questa legge applicabile; ed è per questo che, con mio dispiacere, credo di dover insistere nella mia proposizione, lasciando però che il Senato nella sua saviezza decida.

Presidente. Domando all'Ufficio Centrale se insiste nel voler proporre la redazione prima...

Senatore Lauzi. Domando la parola.

Presidente. Mi permetta: è necessario che l'Ufficio Centrale esprima anzi tutto se insiste...

Senatore Lauzi. Potrebbe influire ciò che sto per dire...

Presidente. Il Senatore Lauzi ha la parola, poi l'avrà il Relatore dell'Ufficio Centrale, per dichiarare se insiste nel voler proporre la redazione prima.

Senatore Lauzi. Convengo col Senatore Di San Martino che in alcuni circondari sarebbe inutile la licenza di mendicare, se non comprendesi anche il capoluogo, ma osservo che la proposta del signor Ministro dell'Interno non esclude questi casi, perchè dice, se ho bene inteso, che la licenza sarà data, o per lo stesso comune, o per quegli altri comuni che saranno indicati, non mai oltre il circondario. Dunque non esclude che in alcuni casi in cui la cosa possa essere utile o anche necessaria, possa comprendersi tutto il circondario, il che soddisferebbe al desiderio del conte Di San Martino. Mi pare adunque che anche per questo riflesso sia de-

gnata dell'approvazione del Senato la proposta del signor Ministro.

Senatore Pallavicino-Mossi. Domando la parola.
Presidente. Ha la parola.

Senatore Pallavicino-Mossi. Avuta ben chiara la definizione di circondario nell'intelligenza che gli si vuol dare in questa legge, io proporrei che si restringesse la facoltà di questuare al territorio del proprio Comune.

Presidente. Abbia la bontà di scrivere il suo emendamento e mandarlo al banco della presidenza.

Senatore Pallavicino-Mossi. Non c'è che da sostituire il Comune al Circondario.

Presidente. Favorisca di scriverlo, perchè così prescrive il regolamento.

Senatore Di San Martino, Relatore. Domando la parola.

Presidente. La parola è al signor Relatore.

Senatore Di San Martino, Relatore. L'Ufficio Centrale comincia per respingere l'emendamento dell'onorevole Senatore Pallavicino-Mossi, il quale avrebbe l'effetto in moltissimi casi di far morire di fame i poveri, quindi sarebbe assolutamente inosservato, come non fu mai osservato il principio della legge attuale, il quale vietava di mendicare fuori del proprio Comune, perchè contro la necessità non c'è legge che valga.

Non possiamo poi a meno di persistere nella redazione dell'Ufficio Centrale per l'osservazione già fatta, che se la legge non dichiara espressamente il diritto del povero di mendicare in tutto il circondario, possono nascere delle combinazioni nelle quali il povero realmente non ottenga il mezzo di provvedere al suo sostentamento; potrebbe anche darsi che si gettassero troppi poveri sovra qualche Comune e si creassero così inconvenienti assai più gravi di quelli che si possano temere adottando l'articolo da noi proposto.

Presidente. Non avendomi il Senatore Pallavicino-Mossi mandato il suo emendamento posso credere che voglia ritirarlo.

Senatore Pallavicino-Mossi. Non è questa la mia intenzione.

Presidente. Il regolamento prescrive che quando si propone un emendamento questo deve essere scritto e sottoscritto dal proponente e mandato al banco della presidenza.

Senatore Pallavicino-Mossi. Mi fanno osservare in questo momento che quanto è proposto da me trovavasi appunto nel progetto ministeriale.

Ministro dell'Interno. Chiedo la parola per una semplice osservazione che mi è suggerita da questa discussione ed alla quale non aveva posto mente nell'esaminare l'emendamento dell'Ufficio Centrale.

Se il Senato respingesse il mio emendamento ed accettasse quello dell'Ufficio Centrale, io credo che bisognerebbe aggiungere un'altra disposizione per la quale fosse prescritto che nessun deposito di mendicizia possa

essere stabilito nel Regno se non coll'obbligo di ricevere i poveri d'un intero circondario.

Io credo che senza questa disposizione l'articolo come è proposto dall'Ufficio Centrale non sarebbe applicabile in molte località.

Ora se in una legge di questo genere sia conveniente di mettere una simile disposizione ne lascio giudice il Senato; ma io credo che senza di essa noi veniamo a rendere questo articolo, in qualche caso, assolutamente ingiusto.

Senatore Di S. Martino, Relatore. Noi non abbiamo proposta la disposizione di vietare la creazione di un ricovero circoscritto ad un sol Comune, cui accenna il signor Ministro dell'Interno, per una ragione.

Non si può impedire a cittadini benefici di istituire a loro spese uno stabilimento di mendicizia che si restringa al servizio dei poveri d'un solo Comune; ma noi diciamo: questo Comune che ha questa istituzione non può godere del privilegio di impedire la questua ai poveri del circondario, se non cerca di estendere prima il ricovero a tutto il circondario.

Quando il ricovero di Pavia, e quelli di altre città, che servono unicamente ai capoluoghi, siano dai benemeriti cittadini che li dirigono estesi a tutto il circondario, si provvederà al vero bisogno dei poveri, locchè non sarà se sono ristretti alla parte più ricca, al centro del circondario.

Presidente. Interrogo il Senato se appoggia l'emendamento del signor Senatore Pallavicino-Mossi che consiste nel sostituire la parola *Comune* a quella di *Circondario*.

Chi appoggia questo emendamento, sorga.

(Non è appoggiato.)

Siccome la questione è grave e veggio che il Senato si è diradato, sarà conveniente di rimandare l'adunanza pubblica a domani alle due per la continuazione di questa discussione, e per la discussione degli altri progetti di cui ho fatto cenno nelle sedute antecedenti.

Non essendovi osservazioni in contrario, il Senato è convocato per domani alle 2 per l'oggetto di cui avanti, ed intanto sciolgo la seduta (ore 5 1/4).